



N. 07  
del 21 Dicembre 2017

## Informativa per gli Associati

### Convertito in legge il DL Collegato Manovra 2018

Gentile associato, con la presente desideriamo informarLa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.284 del 05.12.2017 ed in vigore dal 06.12.2017 la **legge di conversione n. 172 del 04.12.2017 del DL n. 148 del 16.10.2017**. In occasione della conversione in legge del provvedimento sono state introdotte numerose novità, tra cui segnaliamo le seguenti: la **modifica** della disciplina della **rottamazione dei ruoli**, con previsione di una **nuova ipotesi** di rottamazione (relativa ai carichi per cui non è mai stata presentata domanda di rottamazione), la conferma della rottamazione-bis per i piani di rateazione decaduti e della nuova rottamazione sui ruoli affidati dal 01.01.2017 al 30.09.2017 e la revisione della procedura di rottamazione (con modifica dei termini di presentazione delle istanze); in materia di **spesometro**, viene stabilito che **non si applicano sanzioni nei confronti dei soggetti passivi IVA per l'errata trasmissione dei dati per il primo semestre 2017** a condizione che le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28.02.2018 (viene prevista inoltre l'opzione per la cadenza semestrale dell'adempimento e la possibilità di inviare documenti riepilogativi per le fatture di importo inferiore a 300 euro); viene **confermata l'estensione dello split payment** a decorrere dal 01.01.2018; il **credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari** viene **esteso agli enti non commerciali**, mentre sul piano oggettivo viene specificata la possibilità di accedere all'agevolazione anche con riferimento ai servizi di **stampa online**; viene disciplinata la **detraibilità degli alimenti a fini medici speciali**.

#### **Novità legge di conversione DL n. 148/2017**

Di seguito illustriamo le **principali novità** introdotte in occasione della legge di conversione (n. 172/2017) del DL n. 148/2017.

##### **Rottamazione cartelle**

Con il **DL n. 148 del 16.10.2017** (c.d. Collegato manovra 2018) il legislatore è intervenuto in materia di **rottamazione delle cartelle di pagamento** apportando delle **modifiche che ampliano** l'istituto e **prorogano** le opportunità di definizione già previste. Con il DL n. 148/2017 sono state

previste le seguenti novità: *i)* la **proroga** delle rate in scadenza a luglio e settembre al mese di novembre; *ii)* un ulteriore **proroga** a favore delle università; *iii)* la **riapertura** della rottamazione nel caso di pagamento integrale della rate scadute al 31.12.2016; *iv)* l'apertura di una **nuova rottamazione** relativa ai ruoli affidati all'Agente dal 01.01.2017 al 30.09.2017. In occasione della **conversione in legge del decreto**, l'articolo 1 del DL n. 148/2017 è stato modificato nei termini che seguono:

1. viene **prorogato** il termine di pagamento della prima, seconda e terza rata (luglio, settembre e novembre) al 07.12.2017;
2. viene **confermata la rottamazione-bis** prevista nei casi di diniego delle domande di definizione per mancato pagamento dei piani di rateazione;
3. viene **confermata la nuova possibilità di rottamazione** per i carichi trasmessi dal 01.01.2017 al 30.09.2017;
4. viene prevista una vera e propria **riammissione** alla rottamazione per i carichi trasmessi **dal 2000 al 2016** per i debitori che **non hanno mai presentato la domanda** entro lo scorso 21.04.2017.

Ricordiamo che, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 6 DL n.193/2016, i carichi inclusi in ruoli affidati all'agente della riscossione possono essere estinti, tramite la procedura agevolata in commento, con abbattimento totale degli importi a titolo di **interessi di mora e sanzioni**.

La definizione, quindi, presuppone l'integrale pagamento delle seguenti componenti:

1. somme a titolo di capitale e interessi;
2. aggi maturati a favore dell'agente della riscossione (compresi rimborsi spese per procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento).

#### **Disapplicazione sanzioni spesometro**

Secondo quanto previsto dal provvedimento definitivo, **non si applicano sanzioni nei confronti dei soggetti passivi IVA per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017**, a condizione che le comunicazioni siano effettuate entro il 28.02.2017 correttamente.

Si segnala, inoltre, che:

1. i contribuenti possono **optare per la trasmissione** dei dati con cadenza **semestrale**;
2. per le **fatture di importo inferiore a 300 euro** registrate cumulativamente, la trasmissione **può avvenire con un unico documento riepilogativo**;

3. sono **esonerate le amministrazioni pubbliche** per i dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali, così come i produttori agricoli con un volume d'affari al di sotto di 7.000 euro, costituito almeno per 2/3 dalla cessione dei prodotti agricoli se situati nelle zone montane.

#### **Registri IVA**

Possono essere considerati **regolari i registri IVA relativi a fatture e acquisti tenuti in formato elettronico anche in difetto di trascrizione su supporto cartaceo, alla ricorrenza di specifiche condizioni.**

#### **Split payment**

A partire dal prossimo **01.01.2018** viene **esteso il regime di split payment** anche ai seguenti soggetti:

1. enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
2. fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
3. società controllate direttamente o indirettamente anche da enti di cui ai punti precedenti;
4. società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% da enti di cui ai punti precedenti.

#### **Detrazione canoni locazione studenti**

Viene definita l'**estensione della detrazione d'imposta** per i **canoni di locazione prevista per gli studenti universitari fuori sede** anche all'ipotesi in cui l'università sia **ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 50 km per gli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate** (prevista per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2017 e 31.12.2018).

#### **Bonus pubblicità**

L'articolo 4 del DL n. 148 del 16.10.2017 (c.d. "collegato manovra 2018") ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del **credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari** di cui al DL n. 50 del 24.04.2017 (convertito con legge n. 96 del 21.06.2017).

Per effetto delle modifiche apportate con il "**collegato manovra 2018**" è stata prevista:

1. l'applicazione del credito d'imposta anche per il 2017, con specifico riferimento al periodo **dal 24.06.2017 al 31.12.2017** (per gli anni successivi verrà attribuito sulla base delle spese sostenute nel corso di ogni singolo periodo d'imposta) ma con **ambito di applicazione limitato**;

2. l'inclusione, nell'ambito di applicazione, delle **testate online** (inizialmente l'articolo 57-bis DL n. 50/2017 non prevedeva specificamente la fattispecie).

Secondo quanto disciplinato dall'articolo 57-bis del DL n. 50/2017, **gli investimenti effettuati dallo scorso 24.06.2017 sono incentivati con un credito d'imposta pari al 75% della spesa incrementale rispetto all'anno precedente, maggiorato al 90% per micro imprese, PMI e Start-Up innovative.**

Possono beneficiare dell'agevolazione imprese e lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica e dall'iscrizione ad un albo professionale che sostengono **spese connesse a campagne pubblicitarie informative** effettuate tramite: *i)* stampa periodica (anche online, per effetto della modifica apportata); *ii)* emittenti televisive; *iii)* emittenti radiofoniche locali. Con riferimento all'utilizzo del credito d'imposta, il beneficio può essere utilizzato soltanto in compensazione mediante F24, previa istanza al dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con le modifiche apportate in sede di conversione viene disciplinata **la possibilità di fruire del credito d'imposta anche a favore degli enti non commerciali**. Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione, invece, viene **confermata l'applicazione dell'incentivo sugli investimenti in pubblicità su stampa online.**

#### **Alimenti a fini medici speciali**

Vengono introdotte, tra le **spese sanitarie detraibili dall'IRPEF**, quelle sostenute per l'acquisto di **alimenti a fini medici speciali** (con aliquota del 19%). La detraibilità viene prevista con riferimento ai periodi di imposta in corso al 31.12.2017 e 31.12.2018.